

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 novembre 1990, n. 277**

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni. [TU imposta sulle successioni e donazioni]

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 3

Trasferimenti non soggetti all'imposta

(art. 3 D.P.R. n. 637/1972)

1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne` quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita` di pubblica utilita` nonche` quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. 23 dicembre 1998, n. 461. (1)

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita` di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita` o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita` indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e` tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonche`, a condizione di reciprocita`, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati. (5)

4 bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici. (2) (3)

4 ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e` acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita` d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. (4)

-----

(1) Le parole da "...e a fondazioni.." fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 12, D.Lgs. 17.05.1999, n. 153 (G.U. 31.05.1999, n. 125) con decorrenza dal 15.06.1999.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5, L. 03.06.1999, n. 157 (G.U. 03.06.1999, n. 157) con decorrenza 05.06.1999.

(3) L'imposta di cui al presente decreto soppressa in virtù dell'art. 13, L. 18.10.2001, n. 383 (G.U. 24.10.2001, n. 248) con decorrenza dal 25.10.2001 è stata ripristinata dall'art. 2 comma 47, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a norma dei commi dal 48 al 54 del medesimo articolo.

(4) Il presente comma, prima aggiunto dall'art.1, comma 78, L. 27.12.2006 n. 296, è stato poi così modificato dall'art. 1, c. 31, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"4 ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.".

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, L. 30.10.2014, n. 161 con decorrenza dal 25.11.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.".